

REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1993

che stabilisce per il mese di settembre 1993 una determinazione particolare dei periodi di riferimento che fanno scattare alcune modifiche del tasso di conversione agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (¹), in particolare l'articolo 1, lettera d) e l'articolo 12,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (²), ha fissato i periodi di riferimento durante i quali sono constatati i tassi di cambio, per adattare secondo le regole automatiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 i tassi rappresentativi di mercato delle monete fluttuanti e, se del caso, i rispettivi tassi di conversione agricoli;

considerando che la situazione monetaria è attualmente caratterizzata da movimenti speculativi; che per talune monete si sono constatate durante periodi molto brevi evoluzioni in direzioni opposte di entità non trascurabile;

considerando che in seguito agli eventi monetari del 2 agosto 1993 movimenti monetari variabili possono provocare frequenti cambiamenti del tasso di conversione agricolo; che tali cambiamenti rischiano di avere conse-

guenze nefaste al funzionamento dei mercati agricoli e, in determinate circostanze, al reddito dei produttori; che per evitare tali conseguenze è quindi opportuno modificare provvisoriamente il periodo di riferimento;

considerando che la situazione monetaria attuale giustifica l'immediata entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora i tassi di cambio constatati per una moneta fluttuante durante un periodo di riferimento determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 diano luogo, nel mese di settembre 1993, ad una modifica del tasso di conversione agricolo, il periodo di riferimento da prendere in considerazione è quello precedentemente in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.